09/04/2001

CONCERTAZIONE SI SETTORE

OGGETTO: CONCERTAZIONE PER I PASSAGGI INTERNI DEL SETTORE ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DELLA REGIONE IN APPLICAZIONE DEL CCRL 1998/2001 SOTTOSCRITTO IN DATA 12 GIUGNO 2000.

Il giorno 09 aprile 2001 alle ore 11,30 nella sede dell'A.R.R.S. i rappresentanti delle OO.SS. CGIL, CISL, SAVT, UIL, CISAL/CONFSAL e il Presidente della Delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa di settore

CONCERTANO

il seguente testo ai sensi del CCRL 1998/2001 sottoscritto in data 12 giugno 2000

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
(Gian Franco FISANOTTI – Presidente A.P.T. di Aosta)

CGIL (Claudio Viale)

FPS-CISL (Barbara Abram)

SAVT (Michel Martinet)

FPL – UIL (Ramira Bizzotto)

CISAL/CONFSAL (Sergio Di Muzio)

LA PROGRESSIONE INTERNA DEL PERSONALE

PREMESSA

La progressione interna è disciplinata nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 30/bis della L.R. 45/95 e del CCRL del personale non dirigenziale del Comparto Regione Autonomie Locali.

Essa consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti dell'Amministrazione, che prevede il passaggio da una categoria o posizione alla categoria o posizione immediatamente superiore e si attua attraverso procedure di selezione interna.

I RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 30/bis della L.R. 45/95

- comma 1: il regolamento di ciascun Ente stabilisce la percentuale dei posti vacanti della dotazione organica della singola posizione interessata da ricoprirsi con progressioni interne
- comma 3: i passaggi interni di cui al comma 1 avvengono mediante procedure selettive
- comma 4: i CCRL stabiliscono i criteri per la definizione delle procedure selettive e i requisiti per la partecipazione alle stesse
- comma 5: gli enti in base al comma 4 disciplinano con propri atti la tipologia delle prove di selezione e la valutazione dei titoli utili ai passaggi interni
- comma 6: per le modalità di svolgimento delle prove si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti relative ai concorsi per l'accesso esterno

Contratto collettivo regionale

- Art. 27, comma 2, fissa i requisiti di partecipazione rimandando all'ALLEGATO A), come ribadito dal comma 3 dell'art. 28
- Art. 28, comma 2, stabilisce i criteri delle procedure selettive
- Art. 9 il combinato disposto dei commi 1 e 2 impone che l'applicazione dell'art. 30/bis della L.R. 45/95 sia oggetto di informazione preventiva
- Art. 10, comma 2, lettera b) e c), il completamento dei criteri generali per la progressione interna e lo svolgimento delle selezioni sono oggetto di concertazione

Dall'impianto normativo sopra delineato consegue che il modello di relazioni sindacali per la materia dei passaggi interni è quello della **concertazione**, preceduto da **informazione** preventiva sia a livello di **settore** sia di **singolo Ente**.

Il settore può individuare comportamenti generali validi per tutte le Amministrazioni interessate, mentre gli aspetti ulteriori ed operativi sono rimessi all'autonoma determinazione dell'Ente.

Tenuto conto delle premesse sopra richiamate si propone che il presente articolato sia oggetto di informazione e concertazione con le modalità ed i tempi di cui all'art. 42 della L.R. 45/95.

Art. 1
Concertazione

I contenuti del presente accordo di concertazione, per le parti trattate, esauriscono gli adempimenti previsti dagli artt. 6, 9 e 10 del CRL in materia di informazione e concertazione a livello di singolo Ente.

Art. 2
Sviluppo delle risorse umane

Gli enti assumono quale obiettivo la formazione permanente, la qualificazione, l'aggiornamento professionale del personale dipendente, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dei servizi prodotti. L'impegno formativo costituisce primaria capitalizzazione delle risorse amministrate, al servizio della comunità.

Il livello di professionalità raggiunta è verificato anche attraverso selezioni per la copertura di posti di livello superiore.

Art. 3
Presupposti

Costituiscono presupposto per la progressione verticale:
a) la vacanza del posto in organico;
b) l'esigenza dell'Amministrazione di ricoprire la posizione;
c) la disponibilità economica.

Art. 4
Percentuali di posti

Il numero dei posti da riservare alla progressione verticale è determinato per le categorie B, C, D nelle misure massime seguenti:

POSIZIONE	PERCENTUALE MASSIMA
B1	
B2	
B3	
C1	
C2	
D	

Restano salvi i requisiti per particolari profili professionali che implicano il possesso di uno specifico titolo di studio (es. Geometra, ecc.).

Non sono considerato disponibili i posti vacanti che debbono essere ricoperti con chiamata numerica per la copertura di carenze di appartenenti alle categorie protette o che siano destinati ad essere coperti mediante la mobilità da Ente a Ente secondo le disposizioni stabilite in materia.

La determinazione dei posti riservati al personale interno per ciascuna qualifica funzionale avverrà con arrotondamento in eccesso qualora la frazione superi o sia parti allo 0,5.

Nel caso di un solo posto vacante nella dotazione organica o quando l'arrotondamento non dia almeno una unità l'Ente interessato può procedere o con assunzioni esterne o tramite avanzamento interno. In tale secondo caso per i successivi reclutamenti ci si avvarrà di assunzioni esterne sino a copertura delle relative percentuali.

Gli Enti per il tramite del responsabile della struttura competente in materia di personale entro il mese di febbraio di ogni anno invieranno apposita relazione all'ARRS evidenziando per ogni posizione il numero di posti riservati a progressione interna e a pubblico concorso riferiti all'anno precedente con le motivazioni adottate.

Art. 5
Procedure e modalità delle progressioni interne

I concorsi interni seguono le stesse modalità e procedure previste per i concorsi pubblici ad eccezione:

a) della pubblicità del bando che è fatta con affissione all'Albo Pretorio, diffusione dello stesso – pena la nullità – all'ARRS ed alle Organizzazioni Sindacali;
b) della tipologia e numero delle prove di selezione che sono fissate dall'art. 28 del CCRL;
c) del contenuto della domanda che può essere limitato all'autodichiarazione del possesso dei titoli necessari;
d) dei criteri di valutazione dei titoli che sono quelli stabiliti negli articoli che seguono.

Art. 6
Prova teorico-pratica

La prova teorico-pratica può consistere (ferma restando ogni diversa determinazione valutata più rispondente dall'Ente interessato):

POSIZIONE B1	In una prova manuale
POSIZIONI B2 E B3	In una prova di dattiloscrittura, utilizzo elementare di computer, macchine, attrezzi, strumentazioni tecnologiche inerenti le mansioni, in una prova di mestiere
POSIZIONE C1	Nella redazione di schemi di atti amministrativi o tecnici, nell'utilizzo di programmi informatici di calcolo, nella simulazione di interventi in situazioni definite
POSIZIONE C2 E D	Nella redazione di un tema, di una relazione, di schemi di atti amministrativi o tecnici, accompagnati in termini significativi da enunciazioni teoriche, dall'utilizzo di strumentazioni tecnologiche complesse

Art. 7
Prova orale

La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie preventivamente indicate nel bando.

Art. 8
Valutazione delle prove e dei curricula

L'Ente deve essere flessibile ed adattabile ai nuovi bisogni e alle mutate esigenze dell'organizzazione.

Deve allora verificare le competenze in rapporto alle necessarie
1. Cultura (titoli di studio – formazione)
2. Professionalità (prova teorico-pratica e orale)
3. Attitudini (valutazioni – report)

Ha scarso senso valutare i soli elementi acquisiti nel tempo, non tali da dare garanzie di capacità di svolgimento delle funzioni attese.

Il punteggio complessivo per ogni posizione per ciascuna delle singole voci non può essere superiore a quanto di seguito indicato:

POSIZIONE	PROVA TEORICO-PRATICA	ORALE	CURRICULA		TOTALE
B1	15 PUNTI	NON PREVISTA	Studio	2	30 PUNTI
			Formazione	3	
			Report	10	
B2	15 PUNTI	NON PREVISTA	Studio	2	30 PUNTI
			Formazione	3	
			Report	10	
B3	10 PUNTI	10 PUNTI	Studio	2	30 PUNTI
			Formazione	3	
			Report	5	
C1	10 PUNTI	10 PUNTI	Studio	3	30 PUNTI
			Formazione	3	
			Report	4	
C2	10 PUNTI	10 PUNTI	Studio	4	30 PUNTI
			Formazione	3	
			Report	3	
D	10 PUNTI	10 PUNTI	Studio	5	30 PUNTI
			Formazione	3	
			Report	2	

Le prove sono valutare in decimi. È ammesso alla prova successiva il candidato che abbia conseguito nella prova precedente un punteggio minimo di 6/10.

La graduatoria finale viene apporvata con provvedimento del responsabile della struttura competente in materia di personale e avrà la validità prevista dalla normativa vigente al momento dell'approvazione.

Art. 9
Detrazioni per sanzioni disciplinari

Nel caso in cui il dipendente che partecipi a selezione interna abbia riportato sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande, la commissione giudicatrice attribuisce un punteggio negativo computato come segue:

a) **richiamo verbale**, se documentato, comporta un riduzione del punteggio complessivo conseguito dal candidato pari a 2/30;
b) **richiamo scritto** (censura) comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguito dal candidato pari a 4/30;
c) **sospensione** del servizio con privazione della retribuzione comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguito dal candidato pari a 10/30.

Ai fini delle detrazioni di cui sopra la commissione si avvale di apposita certificazione interna debitamente prodotta a cura dell'Unità Gestione del Servizio Personale.

Art. 10
Bilinguismo

Le prove di accertamento linguistico conseguono all'ALLEGATO B) del CCRL 12 giugno 2000.